



COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

N. 115 del 30/12/2017

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: **Indirizzi per la formazione dell'Albo degli Avvocati da utilizzare per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e difesa del Comune di Villafranca Tirrena - Adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di Dicembre, alle ore 13,15 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

1-	DE MARCO	MATTEO	PRESIDENTE
2-	CAVALLARO	ANTONINO G.	ASSESSORE
3-	RUSSO	MARIO	"
4-	DI SALVO	BARBARA	"
5-	COSTA	ANTONINO	"

Presiede il Sindaco Dott. Matteo De Marco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia Chirieleison.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Originale firmato agli atti

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, corredata dei prescritti pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 Giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n.48/1991 e modificato dall'art.12 della L.R. 23.12.2000;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale 15.3.1963, n.16 e Legge Regionale 6.3.1986, n.9 modificato ed integrato dalle norme della Legge 8.6.1990, n.142 indicate dalla Legge Regionale 11.12.1991, n.48;

CON voti unanimi, resi nelle forme di legge, in accoglimento della proposta che fa parte integrante del presente atto;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione, allegata al presente atto per farne parte integrante, predisposta dal 1° Settore Amministrativo, avente per oggetto: “Indirizzi per la formazione dell’Albo degli Avvocati da utilizzare per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e difesa del Comune di Villafranca Tirrena - Adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”.

Con separata unanime votazione di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 92 DEL 29/12/2017

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Indirizzi per la formazione dell'Albo degli Avvocati da utilizzare per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e difesa del Comune di Villafranca Tirrena - Adeguamento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

Premesso che in data 19-4-2016 è entrato in vigore il D. Lgs. 18-1-2016, n. 50, recante “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”.

Rilevato che un'importante novità del nuovo codice dei contratti si rinviene nell'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'Ente quale **appalto di servizi**.

Visto l'articolo 4, del menzionato codice, il quale, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, dell'abrogato D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Visto il successivo art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”

“1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Considerato che dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso non possa più essere gestito *intuitu personae*, ma vada invece effettuato nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Rilevato che - con il nuovo Codice dei contratti - si pone quindi fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale, in quanto anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

Preso atto pertanto che la rinnovata qualificazione giuridica implica una revisione del procedimento di affidamento alla luce del nuovo codice;

Richiamati i seguenti ulteriori articoli del D. Lgs 18/04/2016 n. 50:

- art. 36, comma 2, lett. a), che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Viste la consultazione *online* dell'ANAC su "Affidamento dei servizi legali" del 10/04/2017, con invio contributi entro il 10/05/2017;

Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno formulare i necessari indirizzi in ordine al conferimento degli incarichi legali di cui all'art. 17, comma 1 lett. d), del D.Lgs. 50/2016, per i quali si rimanda alla parte dispositiva del presente atto;

Dato atto che la certezza del corrispettivo dovuto dal legale incaricato è indispensabile per la corretta assunzione degli impegni di spesa sul bilancio comunale, in quanto consente di evitare la formazione di debiti fuori bilancio oltre che a consentire all'Ente di valutare il rapporto tra il beneficio nell'intraprendere un'azione legale e le spese da sostenere per l'espletamento della stessa;

Ritenuto di attivare la procedura per l'istituzione di un Elenco Avvocati da utilizzare, in applicazione a quanto disposto dai nuovi principi afferenti alla gestione dei servizi esclusi di cui all'art. 17 del D.Lgs 50/2016 – Nuovo Codice dei Contratti – per il conferimento degli incarichi legali giudiziali e stragiudiziali;

Visti i contestuali pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma 1, della legge 142/90, come recepito con l'art. 1, comma 1, lettera i), della l.r. 48/91 e modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** i seguenti indirizzi sulla base di quanto disposto nella consultazione *online* dell'ANAC su "Affidamento dei servizi legali" del 10/04/2017 per la formazione di un Albo di Avvocati da utilizzare per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza e difesa del Comune di Villafranca Tirrena;
3. **DI COSTITUIRE**, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di avvocati ai quali affidare, per il patrocinio dell'Ente, nelle correlate attività giudiziali e stragiudiziali, incarico legale;

Requisiti richiesti

Possono presentare istanza di iscrizione all'albo degli avvocati, liberi professionisti, singoli o associati, regolarmente iscritti all'albo del Foro di appartenenza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Abilitazione all'esercizio della professione forense con indicazione della data di conseguimento dell'abilitazione stessa;
2. Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
3. Assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
4. Assenza, in qualità di difensore di altre parti, di patrocini in corso per cause promosse contro la Stazione Appaltante, trattandosi di requisito che recepisce il principio di prevenzione dei conflitti di interessi contrapposti, sancito dall'art. 24 del Codice deontologico forense nonché di cause di incompatibilità;
5. Assenza di procedimenti disciplinari, provvedimenti sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
6. Aver maturato specifica esperienza nell'ambito della sezione in cui viene richiesta l'iscrizione.

Modalità di iscrizione all'albo

L'albo è diviso in cinque sezioni: amministrativo, civile, penale, lavoro, tributario.

È possibile esprimere più competenze richiedendo l'iscrizione in più sezioni dell'albo. L'iscrizione all'albo avviene in ordine alfabetico a seguito dell'accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti.

Laddove si riscontra la carenza di uno o più requisiti richiesti verrà negata l’iscrizione all’Albo.

L’iscrizione all’Albo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Villafranca Tirrena né l’attribuzione di alcun diritto dell’iscritto in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi.

I professionisti facenti parte di studi associati sono tenuti a presentare la domanda singolarmente, specificando se la domanda è presentata in nome proprio o per conto dello studio associato. In quest’ultimo caso, i requisiti verranno verificati in capo a tutti gli associati.

La formazione dell’Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito, ma costituisce l’individuazione di avvocati da consultare ai quali affidare incarichi professionali.

L’elenco è soggetto a revisione biennale.

L’iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti sarà consentita senza limitazioni né temporali né quantitative.

I professionisti inseriti nell’Albo Comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell’espletamento di incarichi ricevuti e fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbino arrecato danni al Comune;
- c) si costituiscono in giudizio contro l’Ente e, comunque, nei casi di conflitto di interesse;
- d) abbiano perso i requisiti per l’iscrizione;
- e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad incarico proposto dal Comune.

Criterio di affidamento degli incarichi

L’incarico professionale, a seguito della costituzione/resistenza in giudizio disposta con atto della Giunta Comunale, viene affidato al professionista iscritto all’Albo tenendo conto dei seguenti criteri:

- connessione di procedimenti o successione di gradi di giudizio in giudizi già affidati al professionista, con particolare riferimento alla presenza di un pregresso contenzioso con esito positivo per l’Amministrazione;
- principio di rotazione degli incarichi tra professionisti iscritti nell’elenco.
- Foro di competenza ed esperienza risultanti dal *curriculum* presentato.

In ogni caso il Comune si riserva la possibilità di rivolgersi a professionisti diversi da quelli iscritti all’Albo in caso di giudizi di particolare gravità e complessità ovvero materie di natura specialistica che richiedono elevata e specifica competenza.

Nell’ipotesi di costituzione in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall’attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un’estrazione a sorte dall’elenco o una scelta diretta ma motivata.

Si procederà, altresì, ad estrazione a sorte nel caso in cui i preventivi prodotti dai legali consultati per l’affidamento dell’incarico produrranno parcelli del medesimo importo.

Disciplinare di incarico

Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere disciplinare di incarico legale in cui verrà previsto l’impegno a rendere noto all’Amministrazione il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento dell’incarico alla sua conclusione.

Il professionista si impegnerà a far pervenire all’Amministrazione il proprio preventivo come importo pre-concordato, comprensivo di oneri, spese e compenso professionale.

L’indicazione del valore della causa dovrà essere sempre determinato.

Nel caso in cui sia indeterminabile il valore, l’onorario verrà concordato e pattuito per iscritto tra il professionista stesso e il Responsabile del 1° Settore Amministrativo in sede di conferimento dell’incarico, sentito il Responsabile competente per materia e tenuto conto della complessità bassa, media, alta, di particolare importanza.

Il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, dovrà comunque tener conto in modo inderogabile dei minimi tabellari ministeriali.

La somma che dovrà essere eventualmente corrisposta a titolo di acconto per spese ed onorario, non dovrà superare il 20% del valore totale.

Le liquidazioni avvengono previa presentazione di fattura. La relativa parcella dovrà specificare e dettagliare le voci di tariffa professionale applicata.

Il legale si impegna a:

- rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l’insorgere di motivi che implichino la necessità inderogabile di un aumento del preventivo di spesa. In mancanza di detta espressa richiesta e conseguente accettazione da parte dell’Ente nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.
- relazionare costantemente il Sindaco, il Segretario Comunale e l’Ufficio Contenzioso sull’attività svolta, sullo stato della causa, inviando gli atti propri e della controparte, i provvedimenti giudiziali, le copie dei verbali di udienza e di confermare -entro il 30 ottobre di ogni anno - il preventivo fornito all’Ente, oppure la

quantificazione di eventuali aumenti delle spettanze, dovuti ad una maggiore attività professionale o a maggiori spese non previste al momento del conferimento dell’incarico, da comprovare a mezzo di idonea documentazione.

- non assumere, per tutta la durata dell’incarico, incarichi di rappresentanza e difesa contro il Comune di Villafranca Tirrena, né incarichi di consulenza in contrasto con gli interessi dell’Ente.
- osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione e trasparenza.

4- DI DEMANDARE al Responsabile del 1° Settore Amministrativo la predisposizione degli atti conseguenti alla presente deliberazione.

5- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Sindaco
F.to Dott. Matteo De Marco

COMUNE DI VILLAFRANCA TIRRENA CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA N. 92 DEL 29/12/2017
Espressi ai sensi della Legge N. 142/90 Art. 53 e L.R. n. 48/91 Art. 1 e successive modifiche ed integrazioni.

PER LA REGOLARITA' TECNICA
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
(Sig. Francesco Otera)**

li, 29/12/2017

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOL

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

F.to (dott.ssa L.Restuccia)

lì, 29/12/2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della L.R. 44/91, per l'impegno relativo alla presente delibera si attesta la regolare copertura finanziaria sulla missione _____ programma _____ capitolo _____ del bilancio 2017.

Il Responsabile del Settore

lì _____

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to A. G. CAVALLARO

IL PRESIDENTE

f.to M.DE MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to C.CHIRIELEISON

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio
dal al
col n. del Registro Pubblicazioni

IL MESSO

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo di questo Comune dal giorno
al giorno a norma dell'art.11 della L.R. 3.12.1991, n.44 e che contro la stessa.....furono presentate reclami.

in fede

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, li
.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2017

- perché decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, il 30/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

C.CHIRIELEISON
